



COMUNE DI ARADEO

Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 121 DEL 24-09-2020

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2019. PRESA D'ATTO DELL'IRRILEVANZA QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER TUTTE LE COMPONENTI DEL GRUPPO.
-----------------	--

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 19:00, nella casa Comunale, convocata dal Sig. Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Luigi ARCUTI	SINDACO	P
Georgia TRAMACERE	VICE SINDACO	P
Giovanni MAURO	ASSESSORE	P
Tania D'ACQUARICA	ASSESSORE	P
Fernando GUIDO	ASSESSORE	P

Con la partecipazione del Segretario Generale Dr.ssa Anna TRALDI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luigi ARCUTI in qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Su detta deliberazione hanno formulato i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: Favorevole Lì,	IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Dr.ssa Maria Antonietta Serravezza
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Favorevole Lì,	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.to Dr.ssa Maria Antonietta Serravezza

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

RICHIAMATI gli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011 ed il principio contabile all. 4/4 al decreto legislativo 118 del 2011, come modificato dal DM 11/08/2017;

RICORDATO che, ai sensi del paragrafo 2 del principio contabile all. 4/4, costituiscono il Gruppo amministrazione pubblica (GAP) dell'ente locale:

- 1) *gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;*
- 2) *gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*
 - a) *ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
 - b) *ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
 - c) *esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*
 - d) *ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;*
 - e) *esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.*
- 3) *gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11- ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.*
- 4) *le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:*
 - a) *ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;*
 - b) *ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.*
- 5) *le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.*

DATO ATTO che, ai sensi del punto 3 del citato principio (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concorrenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato

(Perimetro di consolidamento);

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

DATO ATTO che

il bilancio consolidato deve essere redatto, nei termini previsti dall'art. 151 del TUEL, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le indicazioni del principio contabile n.4/4 allegato al D.Lgs. n.118/2011;

l'art. 110 del D.L. 19/05/2020 n. 34, per l'anno 2019 ha prorogato il termine suddetto al 30 novembre 2020;

ATTESO che, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile, gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel Perimetro di consolidamento in caso di:

a) **Irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo rispetto a:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) **Impossibilità di reperire le informazioni necessarie** al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

DATO ATTO che, ai sensi del predetto principio contabile, così come aggiornato dal sopra richiamato Decreto Ministeriale 11 agosto 2017, la determinazione del perimetro di consolidamento deve essere effettuata tenendo conto che:

1. «... A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione»;
2. per i casi di cui al precedente punto 1) non rileva la soglia di irrilevanza dell'1% di partecipazione, che invece opera in tutti gli altri casi;
3. per l'esercizio 2018 e successivi la partecipazione degli organismi inclusi nel Gap rispetto ai valori dell'Ente possa consentire l'esclusione dal perimetro di consolidamento, considerandosi irrilevante, se tutti e tre i valori dell'organismo partecipato relativi all'attivo, al patrimonio netto e ai ricavi caratteristici, sono inferiori al 3% per cento degli stessi valori dell'ente locale, introducendo inoltre che la valutazione di irrilevanza debba essere formulata, **per ciascuno dei parametri sopra indicati**, sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi;

per tutte le partecipazioni che non danno luogo a poteri di controllo di diritto o di fatto da parte dell'ente, attraverso la così detta influenza dominante, il consolidamento è rinviato, facendolo decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, sia per la partecipazioni dirette che per quelle indirette, sempreché l'ente possa disporre *“di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata”*.

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare:

- 1) ai fini della predisposizione del bilancio consolidato esercizio 2019, gli elenchi:

Q del “Gruppo amministrazione pubblica di questo Comune”
Q del Perimetro di consolidamento;

2) le direttive da impartire agli enti, aziende e società incluse nel perimetro di consolidamento.

PRECISATO che:

Qai fini dell'individuazione dell'elenco G.A.P., sono stati assunti i criteri indicati agli artt. 11-ter, 11- quater e 11-quinquies del D.lgs. 118/2011;

Qai fini dell'individuazione del Perimetro di consolidamento, è stato considerato il criterio di irrilevanza che prevede che non vengano consolidati i bilanci che presentano singolarmente e nel loro complesso, per ciascun parametro, una incidenza inferiore al 3% del corrispondente valore del Comune, ovvero in ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

RILEVATO che nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

Qn. 34 del 26/09/2017 con cui è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;

Qn. 35 del 29/11/2018 con cui è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;

Qn. 32 del 28/11/2019 con cui è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel *gruppo amministrazione pubblica* e nel *gruppo bilancio consolidato*, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4;

PRESO ATTO che, l'Autorità Idrica Pugliese, *ai sensi della Legge Regionale n. 09 del 30 maggio 2011 e s.m.i. l'Autorità idrica pugliese è soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, con sede legale in Bari e l'Autorità, (ente pubblico non economico), è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile; pertanto, l'Autorità Idrica Pugliese NON è una società controllata o partecipata e, ai sensi dell'art. 21 del DPCM 28/12/2011, non sussistono le condizioni per definire l'A.I.P un ente strumentale”;*

STABILITO che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Aradeo”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

Denominazione degli Enti facenti parte del G.A.P.	Tipologia Ente/Società	di	Quota di partecipazione dell'Ente	Partecipazione diretta	Partecipazione indiretta
Non presenti	Organismi strumentali				
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	Enti strumentali partecipati		0,16%	Sì	No

Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino C.U.I.S.	Enti strumentali partecipati	0,68%	Sì	No
Società Consortile GAL -Porta a Levante" S.C.A.R.L.	Società Partecipate	0,50%	Sì	No
Banca Popolare Pugliese S.c.p.a	Società Partecipate	0,000019%	Sì	No
Non presenti	Società Controllate	=====	=====	=====

CONSIDERATO CHE, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Aradeo, occorre avere riguardo al principio per il quale:

○ “In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di **partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata**”.

CONSIDERATO, inoltre, che:

il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011) precisa che “non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione”;

○ le predette società non sono totalmente partecipate dalla capogruppo, non costituiscono società in house e non sono titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo;

○ tutte le partecipazioni relative alle società sopra richiamate non danno luogo a poteri di controllo di diritto o di fatto da parte dell'ente, attraverso la così detta influenza dominante;

DATO ATTO CHE, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Aradeo la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2019, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 16/07/2020 ed è risultata come qui di seguito:

Parametri	COMUNE DI ARADEO	% INCIDENZA	SOGLIA
Attivo patrimoniale	24.936.512,18	3	748.095,37
Patrimonio netto	9.625.579,46	3	288.767,38
Ricavi caratteristici	5.462.776,96	3	163.883,31

Rilevato che gli organismi, gli enti e le società costituenti il Gruppo amministrazione pubblica di questo Comune presentano una partecipazione **inferiore all'1%** e dei suddetti enti **non ve ne è alcuno** che possa rientrare nel perimetro di consolidamento, riferiti all'esercizio 2019, così come indicato nella seguente tabella:

Bilancio società/enti presenti nel Gap	% partecipazione	Valore attivo totale	Valore patrimonio netto	Valore totale ricavi caratteristici	Consolidamento

Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	0,16%	=====	=====	=====	No (partecipazione<1%)
		=====	=====	=====	
Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino C.U.I.S.	0,68%	==	==	==	No (partecipazione<1%)
		==	==	==	
Società Consortile GAL "Porta a Levante" S.C.A.R.L	0,50%	772.717	20.000	0	No (partecipazione<1%)
		772.717	20.000	0	
Banca Popolare Pugliese S.c.p.a	0,000019%	=====	=====	=====	No (partecipazione<1%)

VERIFICATO dunque che, in base ai suddetti principi, così come previsto dalle norme vigenti, tutte le società componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Aradeo” sono escluse dal perimetro di consolidamento;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

1) DI INDIVIDUARE, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Aradeo”, i seguenti organismi partecipati:

Denominazione degli Enti facenti parte del G.A.P.	Tipologia di Ente/Società	Quota di partecipazione dell'Ente	Partecipazione diretta	Partecipazione indiretta
Non presenti	Organismi strumentali	-----	-----	-----
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	Enti strumentali partecipati	0,16%	Si	No
Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino C.U.I.S.	Enti strumentali partecipati	0,68%	Si	No
Società Consortile GAL -Porta a Levante" S.C.A.R.L.	Società Partecipate	0,50%	Si	No
Banca Popolare Pugliese S.c.p.a	Società Partecipate	0,000019%	Si	No
Non presenti	Società Controllate	=====	=====	=====

2) DI DARE ATTO, altresì, che in base ai suddetti principi, così come previsto dalle norme vigenti, tutte le società componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Aradeo” sono escluse dal perimetro di consolidamento, trattandosi di soggetti per i quali i bilanci non superano, singolarmente e nel loro complesso, per ciascun parametro sotto riportato:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici;

la soglia di rilevanza del 3%, e di soggetti per i quali le quote di partecipazione in ogni caso (salvo il caso dell'affidamento diretto) risultano inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

3) DI DICHIARARE IRRILEVANTI, ai fini della redazione del bilancio consolidato 2019, i seguenti enti/società:

- a) per bilanci che non superano, per ciascun parametro sopra riportato e previsto dalla vigente normativa, sia singolarmente che nel loro complesso, la soglia del 3% dei corrispondenti valori di bilancio del Comune di Aradeo;
- b) per quote di partecipazione che in ogni caso (salvo il caso dell'affidamento diretto) risultano inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

Bilancio società/enti presenti nel Gap	% partecipazione	Valore attivo totale	Valore patrimonio netto	Valore totale ricavi caratteristici	Consolidamento
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese	0,16%	=====	=====	=====	No (partecipazione<1%)
Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino C.U.I.S.	0,68%	==	==	==	No (partecipazione<1%)
Società Consortile GAL "Porta a Levante" S.C.A.R.L	0,50%	772.717	20.000	0	No (partecipazione<1%)
Banca Popolare Pugliese S.c.p.a	0,000019%	=====	=====	=====	No (partecipazione<1%)

4) **DI DARE ATTO** che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;

5) Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Sig. Luigi ARCUTI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Anna TRALDI

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Comunale, lì 05-10-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Gianni COLAZZO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

[X] è stata pubblicata dal 05-10-2020, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69);

[X] è stata comunicata, con lettera n. 10953 in data 05-10-2020 ai signori Capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-09-2020;

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianni COLAZZO